

Decisioni del Consiglio nazionale del 14.6.2018

2

Codice delle obbligazioni

(controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 2016¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 55 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

^{1bis} Le imprese che per legge sono tenute a rispettare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente rispondono anch'esse conformemente ai suddetti principi del danno cagionato all'estero alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà da imprese sotto il loro controllo effettivo nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Le imprese non rispondono in particolare ove provino di aver adottato le misure di salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente richieste dalla legge allo scopo di prevenire l'insorgere di simili danni o di non aver potuto influire sul comportamento dell'impresa controllata cui sono riferibili le violazioni in questione.

^{1ter} Un'impresa non è ritenuta controllare un'altra impresa per il solo fatto che quest'ultima dipende economicamente da lei.

¹ FF 2017 325

² RS 220

Art. 716a, cpv. 1 n. 5 e 10

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni, nonché l'osservanza anche all'estero delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente;
10. nelle società tenute ad adottare provvedimenti che assicurino il rispetto anche all'estero delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente: la stesura della relazione di cui all'articolo 961e.

Art. 716a^{bis}

2a. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ Il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti volti a garantire che la società rispetti anche all'estero, nei settori in cui opera, le pertinenti disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente. Rileva e valuta le ripercussioni eventuali ed effettive dell'attività aziendale sui diritti umani e sull'ambiente. Tenuto conto delle possibilità di influsso della società, adotta provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi rilevati e a rimediare alle violazioni. Vigila sull'efficacia dei provvedimenti e riferisce in merito. Tale verifica della diligenza si estende anche alle ripercussioni dell'attività delle imprese controllate e delle relazioni commerciali con terzi.

² Nell'ambito della verifica della diligenza, il consiglio d'amministrazione si occupa in primo luogo delle ripercussioni più gravi per i diritti umani e l'ambiente. Salvaguarda il principio dell'adeguatezza.

³ Il presente articolo si applica alle società che per due esercizi consecutivi, da sole o unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano due dei valori seguenti:

- a. somma di bilancio di 40 milioni di franchi;
- b. cifra d'affari di 80 milioni di franchi;
- c. 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

⁴ Il presente articolo si applica anche alle società le cui attività comportano un rischio particolarmente elevato di violare anche all'estero le disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente. Non si applica alle società per le quali tale rischio è da ritenersi minimo. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

⁵ In linea di principio il presente articolo non si applica alle società controllate da un'impresa cui l'articolo si applica. Eccezion fatta per l'obbligo di riferire, si applica tuttavia anche alle società che a loro volta controllano una o più imprese estere, se unitamente a queste ultime oltrepassano i valori di cui al capoverso 3 e le loro attività sono

strettamente connesse o le attività delle imprese estere comportano un rischio particolare ai sensi del capoverso 4.

⁶ Qualora rimandi alle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente anche all'estero, la legge si riferisce alle pertinenti norme internazionali vincolanti per la Svizzera.

Art. 759a

Ca. Esclusione della responsabilità

È esclusa la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e delle persone fisiche incaricate della gestione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'impresa controllata dalla società a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Art. 810 cpv. 2 n. 4

² Fatte salve le disposizioni seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni nonché delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero;

Art. 810a

Ila. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

L'articolo 716a^{bis} è applicabile per analogia.

5. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Art. 901

L'articolo 716a^{bis} è applicabile per analogia.

Art. 918a

Ca. Esclusione della responsabilità

È esclusa la responsabilità delle persone fisiche incaricate dell'amministrazione o della gestione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'impresa controllata dalla società cooperativa a causa di una violazione

delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

Capo terzo^a:
Relazione sull'osservanza delle disposizioni per la
salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

Art. 961e

¹ Le imprese tenute per legge al rispetto delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente anche all'estero presentano una relazione in cui rendono conto dell'adempimento di ognuno degli obblighi di cui all'articolo 716a^{bis}.

² La relazione è resa accessibile al pubblico.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile³

Art. 69a^{bis}

3. Osservanza delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ L'articolo 716a^{bis} del Codice delle obbligazioni è applicabile per analogia.

² È esclusa la responsabilità dei membri della direzione nei confronti di persone la cui vita o integrità o le cui proprietà siano stati danneggiati all'estero da un'associazione o impresa controllata dall'associazione a causa di una violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero.

2. Legge federale del 18 dicembre 1987⁴ sul diritto internazionale privato

Art. 139a

g. Violazione delle disposizioni per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente all'estero

¹ Nel caso di pretese concernenti danni cagionati all'estero alla vita, all'integrità fisica o alla proprietà mediante la violazione di norme per la salvaguardia dei diritti umani o dell'ambiente e dirette contro società che secondo il diritto svizzero sono tenute a osservare tali norme anche all'estero, l'illiceità e la colpevolezza sono giudicate confor-

³ RS 210
⁴ RS 291

memente a dette norme. Sono nondimeno regolate dal diritto applicabile secondo l'articolo 133 se questo, alla luce del suo scopo e delle sue conseguenze, produce una decisione equanime secondo la concezione giuridica svizzera oppure se l'illiceità e la colpevolezza sussistono soltanto secondo tale diritto.

² La responsabilità per tali pretese o l'esonero da tale responsabilità di una società con sede in Svizzera avente il controllo effettivo di una società con sede all'estero sono regolate dal diritto svizzero.

³ È fatto salvo l'articolo 132.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.